



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Servizi agli Studenti e alla Didattica
Ripartizione Segreterie Studenti

Repertorio n. 77/2010

Prot. 24059
Trieste, 24/11/2010

A tutto il personale docente
LORO SEDI

Oggetto: Libretto universitario: dati personali e informazioni in esso contenuti.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, l'allegata nota pervenuta dalla Segreteria della CRUI in materia di libretto universitario e dati personali, con l'invito ad adeguarsi alle raccomandazioni ivi contenute.

Sempre in tema di libretto universitario, si coglie l'occasione per ricordare che le registrazioni degli esami di profitto devono essere effettuate nel libretto universitario degli studenti anche in caso di utilizzo della procedura di verbalizzazione on-line, per accedere alla quale è necessario contattare il Centro Servizi della Facoltà di riferimento.

Cordiali saluti.



IL RETTORE
Prof. Francesco PERONI

RD/rd

Invito alle Università: nota della Segreteria della CRUI

Libretto universitario: dati personali e informazioni in esso contenuti

Nei mesi scorsi, a seguito di una sollecitazione in tal senso da parte del Garante della Privacy, la CRUI ha richiesto alle università di approfondire la conoscenza dell'utilizzo del libretto universitario cartaceo in sede di esame: ciò al fine di valutare l'esistenza o meno di una presunta violazione alla disciplina in materia di protezione dei dati personali in conseguenza di una pretesa "prassi" da parte delle Commissioni esaminatrici di visionare tutte le informazioni contenute nei cd. "libretti universitari".

Dalle numerose risposte pervenute (hanno risposto 60 atenei) è emerso che la prassi in uso in molti atenei non impone allo studente la consegna del libretto alla commissione d'esame prima di sostenere l'esame stesso; che quando tale consegna avviene prima dell'esame è finalizzata a procedere all'identificazione dello studente e alla verifica del superamento di eventuali esami propedeutici. Generalmente non esistono peraltro impedimenti a che la consegna del libretto avvenga al termine dell'esame per la registrazione della votazione conseguita ed anzi in alcuni casi gli atenei stessi raccomandano questa modalità. La prassi del libretto cartaceo è comunque in via di superamento, con l'introduzione del libretto elettronico e/o della verbalizzazione digitale delle prove d'esame.

Si ritiene pertanto che le procedure attualmente in uso presso la grande maggioranza degli atenei italiani siano conformi alla disciplina vigente in materia di privacy e rispondano ai principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza: ed in tal senso la CRUI risponderà al Garante della privacy.

Tuttavia, desiderando tener conto di quanto portato all'attenzione delle università da parte del Garante della privacy, sia pure nelle more del passaggio dal libretto cartaceo a quello elettronico, al fine di evitare che il giudizio espresso dal docente in sede di esame venga condizionato dai giudizi espressi in occasione di precedenti prove, **si ritiene necessario ed opportuno che il libretto cartaceo venga utilizzato solo come documento identificativo ed esibito solo**

successivamente alla conclusione delle singole prove di esame, al fine di garantire il diritto alla riservatezza e il libero sviluppo della personalità dello studente, in attuazione del principio espresso dall'articolo 34 della Costituzione ed in applicazione dell'articolo 17 dello Statuto dei Diritti e dei Doveri degli studenti universitari.

Si invitano quindi le Università, come del resto da parte di alcune di esse già autonomamente disposto, a sollecitare le Commissioni d'esame ed i singoli docenti a **richiedere il libretto universitario solo successivamente all'espletamento della prova d'esame ed alla comunicazione allo studente del voto riportato.**